



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE II

Ordinanza balneare n. 1/2009

II DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATA** la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Molise, che garantiscano l'uniformità lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;
- VISTO** il D.P.R. 616/1977 del 24/7/1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- VISTO** il D. Lgs. n. 112 del 31/3/1998, recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- VISTO** il D.P.R. 470 del 8/6/1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTI** la Legge n. 349 del 8/7/1986 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 concernente l'inquinamento acustico e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- VISTA** la Legge n. 104 del 5/2/1992 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA** la Legge n. 494 del 4/12/1993 e ss.mm., recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- VISTO** il D. Lgs. n. 22 del 5/2/1997, recante norme sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- VISTO** il D. Lgs. n. 114 del 31/3/1998, – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15/3/1997, n. 59;
- VISTA** la Circolare n. 120 del 24/5/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nella parte in cui prevede la possibilità che l'autorità delegata in materia di Demanio marittimo e la Capitaneria di Porto adottino Ordinanze separate, ciascuno per quanto di propria competenza;
- VISTE** le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

- VISTA** la Legge Regionale 5 maggio 2006, n. 5, recante” Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale”;
- VISTO** il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative;
- VISTO** il Piano di sicurezza delle spiagge;
- SENTITI** i rappresentanti dei Comuni costieri, le Associazioni di categoria e la locale Capitaneria di Porto, con i quali sono state concordate le disposizioni contenute nella presente Ordinanza nella Conferenza di servizi del 13 maggio 2009;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni normative in materia, attualmente in vigore;

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al fine di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale molisano, la stagione balneare 2009 è così compresa:
 - a) dal 1° marzo possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione;
 - b) dal 1° maggio al 30 settembre è consentita la balneazione.
2. Durante tale periodo l'uso delle spiagge e delle acque destinate a scopo balneare sul litorale della Regione è subordinato all'osservanza della presente Ordinanza oltre che alle norme di carattere generale contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di esecuzione e nelle altre norme che regolano la materia.
3. Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività almeno dal 1° luglio al 31 agosto.

ART. 2 NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare sono regolamentate con provvedimenti dell'Autorità marittima competente e con il Piano regionale di Sicurezza delle Spiagge.

ART. 3 OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI

1. E' fatto obbligo ai Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino di provvedere alla pulizia delle spiagge libere e libere attrezzate. In caso di inosservanza di tale obbligo verrà applicata la sanzione di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. SULLE SPIAGGE DEL LITORALE REGIONALE E' VIETATO:

- a) Occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura non finalizzata al salvataggio la fascia di 5,00 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito e deve essere lasciata in ogni caso sgombera, anche per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti.

- b) Campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare.
- c) Occupare i passaggi e gli accessi pubblici all'arenile, in quanto destinati esclusivamente al libero transito. Per comprovate esigenze in materia di sicurezza ed igiene pubblica, accertate dalle autorità competenti, il Comune, acquisiti i necessari nulla osta, può autorizzarne la chiusura esclusivamente dalle ore 1,00 alle 5,00.
- d) Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature.
- e) Abbandonare rifiuti ovvero immondizie (sulle spiagge ed in mare), per i quali bisogna utilizzare gli appositi contenitori.
- f) Realizzare qualsiasi opera, anche se di tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Autorità competente.
- g) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, con esclusione di quelli predisposti alla pulizia delle spiagge nelle ore consentite ed al soccorso. E' vietato effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8:30 alle ore 19:30. E' vietato impedire o ostacolare con veicoli l'accesso alle aree demaniali marittime destinate alla balneazione. Nelle aree in concessione è consentita la sosta di motociclette/ciclomotori, solo nelle aree a ciò espressamente destinate dall'atto concessorio e posizionate in modo tale da non arrecare pericolo o intralcio all'utenza. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi opera sul Demanio marittimo, ad esclusione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione competente.
- h) Praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi appositamente attrezzati.
- i) Organizzare, sulle spiagge libere, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, feste, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti, da comunicarsi alla Regione. Nel caso in cui l'organizzatore sia il Comune, ferma restando la necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte di altre amministrazioni, è sufficiente la comunicazione alla Regione.
- j) Svolgere manifestazioni sportive o di altra natura, che prevedano il passaggio sulle spiagge di animali, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
- k) Condurre cani o altri animali domestici, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti e per i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio ed i loro conduttori/accompagnatori devono essere forniti di idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia. I Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza, da comunicarsi alla Regione, zone dove è consentito l'accesso con animali domestici. Tale Ordinanza deve indicare le norme e le prescrizioni, necessarie a garantire un uso di tale aree che salvaguardi l'igiene, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le Amministrazioni comunali devono vigilare affinché i proprietari degli animali condotti nelle predette aree rispettino la normativa vigente in materia. Le aree libere destinate a tali scopi devono essere segnalate con idonea cartellonistica e dotate di accesso indipendente.

- l) Esercitare attività commerciali, sia in forma fissa che itinerante, senza le necessarie preventive autorizzazioni. In nessun caso possono essere utilizzati ausili musicali o di amplificazione che rechino disturbo alla quiete pubblica.
 - m) Tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13:00 e le ore 16:00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dalle competenti Autorità.
 - n) Lasciare in sosta sull'arenile barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale. Fanno eccezione i mezzi autorizzati al noleggio e/o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
 - o) Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, se non nelle aree di cui al punto precedente e nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale.
 - p) Effettuare, senza la previa autorizzazione del Comune competente, la pubblicità, sia sulle spiagge che in mare, mediante la distribuzione di volantini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), o) e p) si applicano durante tutto l'anno.

ART. 5 *DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI*

1. Agli effetti della presente Ordinanza, per *stabilimenti* o *strutture balneari* si intendono tutte le aree in concessione, ad un uso turistico-ricreativo, dotate di manufatti ed attrezzature destinati prevalentemente alla balneazione ed all'elioterapia, mentre per *concessionario* si intende colui il quale abbia la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività dello stabilimento e della struttura balneare.
2. **LE STRUTTURE BALNEARI DEVONO ESSERE APERTE AL PUBBLICO, PER LA BALNEAZIONE E L'ELIOTERAPIA, DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:30.**
3. **I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI HANNO L'OBBLIGO DI:**
 - a) Esporre in luogo ben visibile copia della presente Ordinanza e le tariffe applicate per i servizi resi.
 - b) Attivare il servizio di soccorso e salvataggio secondo quanto disposto con Ordinanza della Capitaneria di Porto e con il Piano regionale di Sicurezza delle Spiagge.
 - c) Evitare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato della concessione o la destinazione all'uso pubblico.
 - d) Curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere trasportati a cura del concessionario nel luogo indicato dal Comune per l'asporto da parte degli operatori addetti; per i rifiuti solidi urbani si applicano le disposizioni comunali.
 - e) Esercitare un'efficace e continua sorveglianza nell'area in concessione, nonché negli specchi acquei antistanti.
 - f) Garantire l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia.

- g) Curare che il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile sia tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,20 sulla stessa fila. Tale ultima distanza deve essere portata a metri 3 per ogni gruppo di 20 ombrelloni, per costituire dei corridoi di accesso al mare per i bagnanti. I paletti degli ombrelloni lungo la linea di confine con altre concessioni devono essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,50 dalla linea stessa, per costituire dei corridoi di accesso al mare. Sugli arenili in concessione è consentita l'installazione, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale. Qualora tali sistemi di ombreggio consistano in una struttura che crea più postazioni d'ombra continuative, gli stessi devono essere posizionati in modo tale da garantire almeno due corridoi di libero transito di metri 3, perpendicolari alla battigia, in aggiunta a quelli già previsti sulla linea di confine con altre concessioni.
- h) Non svolgere attività diverse da quelle indicate nella concessione o comunque consentite previa autorizzazione del Comune competente da comunicarsi alla Regione.
- i) Consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

ART. 6 *I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI HANNO FACOLTÀ DI:*

1. Segnalare i limiti di concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. Gli stabilimenti o parti di essi potranno essere recintati con staccionate in legno semplicemente infisse nel terreno alte al massimo 1 metro. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo stabilimento.
2. Predisporre, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap, ulteriori percorsi perpendicolari alla battigia (oltre quelli già riportati nel titolo concessorio), al fine di consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quelle in concessione. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
3. Attrezzare, previa comunicazione al Comune competente per territorio, all'interno delle aree oggetto di concessione, spazi scoperti, opportunamente individuati, per il gioco (beach-volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare danno ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge. I concessionari sono responsabili degli eventi dannosi che possano derivare dal gioco.
4. Organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme restando le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.
5. Consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d'affezione di piccola taglia (max 10 Kg), in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge, sotto uno o più ombrelloni, riservati e posti in zona retrostante in modo da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere trasportati in braccio fino al posto assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I proprietari dovranno assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge. I concessionari hanno

l'obbligo di esporre apposita cartellonistica indicante la disponibilità all'accesso degli animali, nei limiti consentiti. Inoltre hanno la facoltà, nell'ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare un'area debitamente attrezzata, con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso per l'accoglienza di animali d'affezione, anche di peso superiore a 10 Kg., salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente.

6. Utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per effettuare giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua-gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di 5 metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. I concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività consentite e sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

ART. 7 DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE E GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.
2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
3. Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato alla rete fognante, è vietato l'uso di shampoo e sapone.
4. I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata individuazione.
5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
6. E' vietato, nel periodo compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00, l'utilizzo delle spiagge in concessione, nonché l'utilizzo delle attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.), se non con il consenso del concessionario.
7. Presso ogni stabilimento deve essere installato un idoneo impianto di illuminazione, che illumini la spiaggia in concessione.
8. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
9. Durante la stagione balneare è vietato effettuare lavori di manutenzione straordinaria agli impianti balneari, salvo gli interventi che si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, previa espressa autorizzazione comunale.

ART. 8 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEI PRESTATORI D'OPERA SULLA SPIAGGIA

1. I concessionari ed operatori di spiaggia in genere devono tenere un comportamento corretto, inteso ad evitare l'insorgere di ogni turbativa che possa alterare la quiete pubblica e vigilare per il rispetto della presente Ordinanza.
2. Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, all'Autorità Marittima e alle forze di Polizia, gli incidenti verificatisi sul Demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

ART. 9 DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Nell'ambito della costa regionale, le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto sono individuate con apposita ordinanza sindacale, nelle more dell'adozione dei piani spiaggia. Sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette Ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima ed alla Regione Molise.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna, deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e di tutti gli esercizi ubicati nelle zone demaniali marittime connessi all'attività balneare, nonché dei Comuni per le spiagge libere, in un luogo ben visibile dagli utenti e per tutta la durata della stagione balneare.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Navigazione.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché il corpo di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente.
5. L'importo dovuto per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione della presente Ordinanza balneare, deve essere versato su c.c. postale n. 67971630, codice tributo 09600, intestato alla Regione Molise. Nella causale deve essere specificato il numero di verbale e la data.
6. La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e affissa all'albo della Regione Molise, presso il Servizio Demanio marittimo di Termoli.
7. La presente Ordinanza viene trasmessa a tutti i Comuni costieri del Molise ed agli Uffici della Capitaneria di Porto di Termoli, che provvederanno alla sua affissione nei rispettivi Albi.

Campobasso, lì 5 giugno 2009

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Lorenzo ORTIS**